

sent
social
enterprise



ISCOOP

**Piattaforma Bilancio Sociale
per le imprese sociali
cooperative**

mercoledì 3 febbraio ore 10-12

ISCOOP è la nuova piattaforma di Legacoopsociali nata per supportare le cooperative sociali e le imprese sociali cooperative associate a Legacoop nella elaborazione del proprio bilancio sociale e facilitare il percorso di adeguamento delle cooperative all'obbligo normativo di rendicontazione sociale previsto dalla nuova riforma del Terzo Settore.

ISCOOP è un progetto con una visione più ampia frutto di un lavoro collettivo che continuerà nel tempo per raggiungere un obiettivo: tracciare, comprendere, migliorare e comunicare il valore comune generato dalle imprese sociali cooperative di Legacoop.



L'evento si svolgerà online (piattaforma zoom).

Per connettersi è possibile accedere al seguente link

<https://zoom.us/j/97480490483?pwd=c0XuK21QaEpYeWhLbXVpNjE2b3gxQT09>

(ID riunione: 974 8049 0483 - Passcode: 523191)

ore 10-12

**Piattaforma ISCOOP.
Un lavoro collettivo per un valore comune**

ELEONORA VANNI Presidente Legacoopsociali

Introduzione alla piattaforma

MARIA FELICIA GEMELLI Responsabile Area progetti Legacoopsociali

Intervengono:

ALESSANDRO LOMBARDI

Direttore Generale DG del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

SARA RAGO

Coordinatrice Area Ricerca di AICCON

GIANCARLO FERRARI

Presidente Fondazione PICO

Modera

DIEGO DUTTO Coordinatore Legacoopsociali



tel. **0684439322**

web. legacoopsociali.it

mail.

segreteria@legacoopsociali.it

ufficio.stampa@legacoopsociali.it



Legacoopsociali



SCHEMA TIPO E GUIDA PER LA REALIZZAZIONE UTILI PER L'ADEGUAMENTO ALL'OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI CON SEDE LEGALE NELLA REGIONE DEL VENETO

PREMESSA

Il Veneto è una delle regioni italiane con maggiore densità di cooperative sociali.

Dall'ultimo aggiornamento dell'anno 2019 risultano iscritte all'Albo regionale complessivamente 801 cooperative sociali di cui 459, che si occupano della gestione di servizi socio sanitari, sociali ed educativi, iscritte alla sezione A; 200, che svolgono attività produttive, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. n. 381/1991, iscritte alla sezione B; 30 consorzi di cooperative iscritti alla sezione C e 112 cooperative cosiddette a "scopo plurimo" iscritte contemporaneamente alla sezione A e alla sezione B. In particolare queste ultime hanno registrato un costante aumento, dalle 85 iscritte nel 2014 alle 112 del 2019, raggiungendo un incremento del 32 %.

Coop.Tipo	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
Coop. A	9	129	29	59	58	91	84	459
Coop.B	8	53	14	22	34	35	34	200
Consorzi	2	7	1	5	5	4	6	30
Coop.A+B	4	17	14	13	11	29	24	112
Totale	23	206	58	99	108	159	148	801

Tutte le cooperative sociali e i loro consorzi sono tenuti alla redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali in tema di bilancio sociale, indipendentemente dal valore complessivo delle entrate dei dati del bilancio di esercizio.

Il Bilancio di responsabilità sociale per le Cooperative Sociali e loro Consorzi

- è lo strumento con il quale la Cooperativa sociale comunica a tutti gli Stakeholder, interni ed esterni, la propria mission, l'attività svolta, gli obiettivi le strategie e i risultati
- offre una valutazione multidimensionale degli aspetti sociali e del valore creato non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio
- concorre alla trasparenza informativa
- contribuisce alla più ampia partecipazione alla vita organizzativa da parte dei diversi portatori di interessi
- consente ai diversi interlocutori di conoscere e verificare le informazioni contenute nel documento
- sostiene il rapporto fiduciario con gli stakeholder
- misura il perseguimento delle finalità sociali nel rispetto dei valori di legalità, correttezza e responsabilità del fare impresa



607800d2



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Norma	Articolo	titolo
Legge 6 giugno 2016 n. 106	Art. 1, comma 2 lettera c)	Riforma del Terzo settore, <i>dell'impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale</i>
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112	Art. 9 comma 2	Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019	Linee guida	Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019	Linee guida	Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione <i>dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore</i>
Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i.	Art. 4 bis	Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

FINALITA' DEL PRESENTE SCHEMA TIPO DI BILANCIO SOCIALE

- In attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i., lo schema tipo proposto, suddiviso in 8 ambiti/sezioni, è stato pensato e costruito per facilitare sia le più piccole che le medie e le più grandi Cooperative sociali per rispondere alle finalità informative del bilancio sociale nei confronti degli associati, lavoratori e terzi ivi compresi le pubbliche amministrazioni sull'operato degli enti e dei loro amministratori nonché dei risultati conseguiti nel tempo.
- Il seguente schema si articola sulla base delle informazioni che verranno inserite tenendo conto dell'attività esercitata e delle dimensioni e tipologia della cooperativa sociale oggetto di analisi.
- Il modello proposto vuole essere uno strumento generale e flessibile che metta in evidenza gli aspetti e gli elementi caratterizzanti della missione e della cultura organizzativa della cooperazione sociale veneta, nel rispetto delle linee guida ministeriali e della normativa vigente.
- Per le cooperative sociali e loro consorzi che non hanno mai realizzato un bilancio sociale, il presente modello può costituire un punto di partenza, mentre per coloro che avessero già realizzato il proprio bilancio sociale, lo stesso modello, può rappresentare uno strumento per rendere più efficace il processo avviato.
- Indicatori di performance specifici andranno ad analizzare con maggior dettaglio le informazioni della cooperativa.



607800d2



SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI UNA COOPERATIVA SOCIALE	
AMBITI / SEZIONI	DESCRIZIONE
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	<p>Indicazioni sul processo di rendicontazione seguito per giungere alla stesura del Bilancio sociale, sui principi e criteri impiegati per la sua redazione, sugli strumenti utilizzati e su eventuali standard di rendicontazione utilizzati.</p> <p>Indicazioni - rispetto al periodo di riferimento preso in considerazione - delle informazioni quantitative, qualitative ed economiche riferite al BS. Illustrazione dei canali informativi utilizzati per la diffusione del BS.</p>
LA COOPERATIVA SOCIALE. INFORMAZIONI GENERALI	<p>a) Anagrafica (da statuto/visura camerale), area territoriale, ambito di attività e informazioni sul contesto di riferimento. Individuazione della tipologia di cooperativa sociale, ai sensi della L. n. 381/1991:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cooperative sociali di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., che destinano la propria attività a servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),b),c),d),l) e p) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106; - cooperative sociali di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., che si occupano dello svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex art. 4 della L. 381/91; - consorzi, di cui all'articolo 8 della citata L. 381/1991.b. Oggetto sociale, scopo mutualistico, attività effettivamente svolte e attività svolte in maniera secondaria/strumentale . <p>b) Oggetto sociale, scopo mutualistico, attività effettivamente svolte e attività svolte in maniera secondaria/strumentale .</p> <p>c) Mission, finalità e valori.</p> <p>d) collegamenti con altri enti del Terzo settore</p> <p>e) contesto di riferimento</p>
ORGANIZZAZIONE (STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE)	<p>a) Compagine sociale</p> <p>b) Governance: sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi</p> <p>c) Aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa</p> <p>d) Mappa degli Stakeholder e modalità di coinvolgimento .</p>
PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE	<p>a) persone con rapporto di lavoro con la Cooperativa</p> <p>b) eventuali volontari e descrizione dell'attività svolta</p> <p>c) attività di formazione e valorizzazione realizzate</p> <p>d) struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari. CCNL applicato ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Per le cooperative sociali di tipo B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art 4 della legge 381/1991 (tipologie, posizioni contrattuali, formazione, benefit, esiti dei percorsi lavorativi conseguenti ai progetti di inserimento) - lavoratori deboli di cui all'art 3 comma 2 delle LR 23/2006 (tipologie, posizioni contrattuali, formazione, benefit, esiti dei percorsi lavorativi conseguenti ai progetti di inserimento)



607800d2



OBIETTIVI E ATTIVITA'	a) informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti prodotti sui principali portatori di interesse. b) elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.
SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	a) Informazioni relative al valore della produzione, al patrimonio e alla distribuzione del valore aggiunto con separata indicazione dei contributi pubblici e privati. b) Gestione raccolta fondi c) Segnalazione di eventuali criticità e delle conseguenti azioni intraprese dagli amministratori.
ALTRE INFORMAZIONI	a) indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; b) informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente c) altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; d) informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.
MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO (ove presente)	Rendicontazione dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo (ove presente) sugli aspetti indicati dall'art 10 comma 3 D lgs 112/2017 e art 30, comma 7 del Codice del Terzo Settore, applicabili alle cooperative sociali, con rendicontazione degli esiti di tale attività di monitoraggio mediante la relazione dell'organo di controllo stesso.

GUIDA PER LA REALIZZAZIONE

QUI DI SEGUITO VENGONO FORNITE ALCUNE INDICAZIONI CHE POTRANNO ESSERE SEGUITE PER UNA PIÙ COMPLETA ED EFFICACE REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE, IN BASE ALLO SPECIFICO CONTESTO IN CUI OPERA LA COOPERATIVA SOCIALE E ALLE SUE SPECIFICHE CARATTERISTICHE.

1) PRINCIPI DI REDAZIONE

Si ricordano di seguito i principi per la redazione del bilancio sociale indicati dal Decreto ministeriale del 4 luglio 2019 :

- rilevanza delle informazioni;
- completezza dei dati esposti;
- trasparenza nel trattamento dei dati;
- neutralità per l'analisi situazionale;
- competenza di periodo;
- comparabilità delle informazioni;
- chiarezza rispetto ai risultati;
- veridicità e verificabilità dell'indagine;
- attendibilità dei dati;
- autonomia degli interlocutori nel rispondere ai quesiti posti.

2) FASI DELLA REDAZIONE

La redazione del bilancio sociale potrà svilupparsi nelle seguenti fasi :



607800d2



- a) **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO** individuare la struttura interna di gestione del processo di rendicontazione sociale; prevedere il coinvolgimento trasversale dell'organizzazione attraverso l'individuazione di un gruppo di lavoro, appositamente individuato composto da persone che operano negli ambiti strategici delle attività della cooperativa sociale al fine di garantire il contributo e la rappresentanza ai diversi livelli dell'organizzazione; favorire l'integrazione con gli strumenti di sistema- programmazione, controllo (es. programmazioni annuali o periodiche) e valutazione (es. sistema di qualità) al fine di utilizzare i risultati delle loro analisi per orientare il processo di sviluppo in una logica di pluridimensionalità del valore.
- b) **ANALISI** : definizione condivisa degli obiettivi strategici, della mappa degli stakeholders, dei risultati e degli effetti conseguiti attraverso l'attività della cooperativa sociale; definizione dei possibili indicatori utili al monitoraggio dei dati oggetto di rilevazione.
- c) **RACCOLTA DEI DATI**: individuazione delle fonti informative e raccolta dei dati disponibili; laddove possibile è auspicabile l'utilizzo di dati comparati nel tempo (confronto tra due o più annualità) al fine di sottolineare l'evoluzione dell'organizzazione ed evidenziarne l'andamento positivo/negativo.
- d) **COINVOLGIMENTO DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER**: fase dei principali portatori di interesse dell'organizzazione. Diverse possono essere le modalità di coinvolgimento: incontri, assemblee, questionari, sondaggi di customer satisfaction, percorsi formativi, etc.
- e) **COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO**: presentazione agli stakeholders coinvolti; definizione del piano di comunicazione interna ed esterna; definizione degli obiettivi di miglioramento in termini di prodotto e di processo.
- f) **APPROVAZIONE, DEPOSITO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE**: il Bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo, ove presente ai sensi di legge, che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale regolarmente approvato deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della cooperativa sociale o, qualora sprovvista, su quello della rete associativa cui aderisce.

3) TEMPISTICA PER LA REDAZIONE, IL DEPOSITO E LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE. DECORRENZA.

Le cooperative sociali e i loro consorzi sono tenuti a redigere e pubblicare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019, a partire dalla redazione del bilancio di esercizio 2020. Fino a quel momento le cooperative sociali possono comunque adottare e pubblicare il bilancio sociale.

Le cooperative sociali, che possono effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.

4) COORDINAMENTO CON L'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

Con riferimento all'iscrizione all'Albo regionale, le cooperative sociali con sede nella Regione del Veneto, a partire dall'anno 2021, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio, dovranno far pervenire alla Regione anche il bilancio sociale in fase di iscrizione all'Albo regionale, oltre agli altri documenti previsti dalla DGR n. 531 del 30/4/2019. Mentre in fase di revisione biennale dell'Albo regionale il bilancio sociale dovrà essere oggetto di autocertificazione attestante l'avvenuta redazione, deposito e pubblicazione dello stesso. Fino a quel momento le cooperative sociali possono comunque presentare il bilancio sociale.



607800d2



5) ESEMPI DI INDICATORI

Al fine di una valutazione esaustiva dei risultati sociali, economici ed ambientali dell'ente si rende possibile l'utilizzo di indicatori per facilitare il monitoraggio nel tempo e meglio qualificare la specificità della cooperativa sociale, contestualizzandoli in armonia con la missione, i valori e le strategie aziendali.

A titolo esemplificativo segue un elenco di possibili indicatori :

SOCI /SOCI LAVORATORI/LAVORATORI: suddividere per tipologia, per genere, classi di età, ecc.; evidenziare trend di crescita delle diverse tipologie nel tempo.

VOLONTARI : numero, tipo di attività svolta. Eventuali azioni di coinvolgimento, formazione, effettuate e grado di soddisfazione.

LAVORATORI SVANTAGGIATI : indicarne il numero, la tipologia e il settore di attività.

TERRITORIO/I DI RIFERIMENTO: indicazione dei territori in cui opera la cooperativa sociale.

MISSIONE : indicazione dei valori-obiettivo perseguiti dalla cooperativa sociale.

STRUTTURA DI GOVERNO : numero riunioni Consiglio di Amministrazione nell'anno, numero assemblee nell'anno, percentuale di partecipazione sul numero totale dei soci con eventuale distinzione per tipologia.

IMPATTO AMBIENTALE : consumo critico (utilizzo di materiali riciclati; acquisto di beni provenienti dal commercio equo-solidale; eventuali politiche di informazione-formazione sul consumo critico) energie rinnovabili e attenzione all'ambiente (utilizzo di fonti energetiche alternative per il funzionamento della cooperativa sociale; raccolta differenziata dei rifiuti; implementazione tecnologiche "verdi" nell'esercizio dell'attività della cooperativa, ecc).

IMPATTO SOCIALE SULLA COMUNITÀ: vari indici con cui si può misurare l'impatto sociale e la presenza della cooperativa nell'ambito del territorio in cui opera con valorizzazione del grado di integrazione con il territorio e con la comunità di riferimento.

ATTIVITA' : indicazione degli utenti beneficiari; eventuali beneficiari indiretti delle attività.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE: informazioni su corsi organizzati. Numero lavoratori formati/ numero lavoratori in organico. Numero di Ore di formazione erogate anno. Numero di Ore di formazione erogate anno precedente, ecc.

FORNITORI : suddivisione per tipologia; azioni di coinvolgimento e grado di soddisfazione

RACCOLTA FONDI : risorse raccolte, attività cui sono state destinate, e altre attività ritenute utili.

INDICATORI DI BILANCIO: descrizione del valore della produzione e indicazione dei costi sostenuti nell'esercizio ed eventuale grado di incidenza per singola attività.



607800d2



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2019

Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. (19A05100)

(GU n.186 del 9-8-2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»

Visto in particolare l'art. 9, comma 2 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, che prevede che l'impresa sociale debba depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 sopra citato, che prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

Ritenuto pertanto di procedere congiuntamente alla definizione delle predette linee guida relative alle imprese sociali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale e agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali ed aventi ricavi rendite proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore», al fine di garantire la necessaria omogeneità delle suddette linee guida;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale del Terzo

settore nella seduta del 20 aprile 2018;

Acquisito il parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 nella seduta del 7 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1

Adozione delle linee guida

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

2. Dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 2806

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017.

§ 1. Introduzione e riferimenti normativi

La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha assoggettato gli enti del Terzo settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo altresì all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalita' di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, lettera g) che gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei

terzi» siano «differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche».

All'art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli obblighi di trasparenza a carico delle imprese sociali devono essere «specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o)», ovvero la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione... nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni».

In attuazione di quanto sopra, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha previsto all'art. 14, comma 1 che «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». In aggiunta a quanto sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a redigere e rendere pubblico il bilancio sociale, prescindendo dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, i centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 61, comma 1, lettera l).

In maniera analoga, indipendentemente dal valore complessivo delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» prevede all'art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il registro delle imprese e pubblicino nel proprio sito internet «il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». Nel caso di gruppi d'impresе sociali la redazione e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti «in forma consolidata» (art. 4, comma 2).

Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel codice nelle norme che individuano specifici contenuti del documento; analoghe disposizioni sono presenti anche nel decreto legislativo n. 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi:

ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda», in coerenza con l'analoga disposizione dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017; tale decreto, inoltre, prevede a carico delle imprese sociali, (con esclusione di quelle costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti) anche l'ulteriore contenuto ex art. 11, comma 3, relativo all'indicazione delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;

ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza

«delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformita' del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione e' rinvenibile all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 relativamente alle imprese sociali (con esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 citato);

negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio sociale «deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».

In linea di massima quindi il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonche' di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie».

Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacita' dell'ente di rendicontare le proprie attivita' da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee guida, il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 58 e ss. del decreto legislativo n. 117/2017 potra' promuovere un'attivita' di raccolta e diffusione di buone prassi e di monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida.

§ 2. Le finalita' delle linee guida

La finalita' delle presenti linee guida, in adesione al disposto normativo, e' quindi quella di definire i contenuti e le modalita' di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti nel tempo.

Il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilita', dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte da un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio» (1) La locuzione «rendicontazione delle responsabilita' dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» puo' essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attivita' e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimita' dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» (2)

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune

implicazioni:

la necessita' di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; (3)

la possibilita' data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

In questo modo il bilancio sociale si propone di:

fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attivita', della loro natura e dei risultati dell'ente;

aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;

favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;

fornire informazioni utili sulla qualita' delle attivita' dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilita' di valutazione e di scelta degli stakeholders;

dare conto dell'identita' e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;

fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;

esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;

fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;

rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

Esula dal presente documento la trattazione della valutazione di impatto sociale, che costituirà oggetto di specifiche linee guida, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

§ 3. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

Dalle disposizioni normative citate al paragrafo 1 risulta pertanto che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:

gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);

i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);

le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)

i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformita' con le presenti linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando alla loro applicazione.

Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

§ 4. I destinatari del bilancio sociale

Il bilancio sociale e' per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders» (5) Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso e' destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.

L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'ente del Terzo settore.

Infine, considerato che tale strumento puo' «favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione piu' efficace e coerente con i valori e la missione» (6) , e' evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di piu' lungo periodo, le istituzioni (autorita' amministrative e decisori politici), il pubblico dei potenziali donatori.

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente, importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente:

agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;

agli amministratori di correggere / riprogrammare le attivita' a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le attivita' di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento;

alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalita' di impiego dei fondi pubblici;

ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalita' istituzionali.

§ 5. I principi di redazione del bilancio sociale

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

i. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attivita' rendicontate devono essere motivate;

ii. completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;

iii. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

iv. neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza

distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

v. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento;

vi. comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);

vii. chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

viii. veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

ix. attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

x. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale

Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. In caso di omissione di una o più sotto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione.

Gli enti di Terzo settore che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento al predetto schema ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni. Per questi ultimi è consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità proprie dell'ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'organizzazione.

1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:

eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7)

cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;

altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2) Informazioni generali sull'ente:

nome dell'ente;

codice fiscale;

partita IVA;

forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore;

indirizzo sede legale;

altre sedi;

aree territoriali di operatività;

valori e finalità perseguite (missione dell'ente); (9)

attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;

altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;

collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in

reti, gruppi di imprese sociali...);
contesto di riferimento.

3) Struttura, governo e amministrazione:

consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente);

sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilita' e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonche' eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);

quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

4) Persone che operano per l'ente:

tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attivita' di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attivita' svolte dai volontari;

struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennita' di carica e modalita' e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilita' di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalita' di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

5) Obiettivi e attivita':

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualita'. Le attivita' devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalita' dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati;

per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;

elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico-finanziaria:

provenienza delle risorse economiche con separata indicazione

dei contributi pubblici e privati;

specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;

segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

7) Altre informazioni:

indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;

informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente (12) : tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento;

altre informazioni di natura non finanziaria (13) , inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;

informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti):

l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di:

svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo;

perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (14) , avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;

struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art. 4, comma 3;

coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (15) , con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e

amministrazione» del presente paragrafo) (16)

adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8);

esercizio in via esclusiva o principale di una o piu' attivita' di cui all'art. 5, comma 1 per finalita' civiche solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonche', eventualmente, di attivita' diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;

perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attivita' statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);

Il bilancio sociale dovra' pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.

§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformita' alle linee guida (punto 8 del precedente paragrafo).

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito (paragrafo 3 delle presenti linee guida) provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

In particolare:

enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);

imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.

Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio

successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).

Sommario

- § 1. Introduzione e riferimenti normativi
- § 2. Le finalità delle linee guida
- § 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale
- § 4. I Destinatari del bilancio sociale
- § 5. I Principi di redazione del bilancio sociale
- § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale
- § 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

-
- (1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011.
 - (2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di Economia e Finanza, 2012.
 - (3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in altri contesti (ad esempio già volontariamente adottato dalle imprese cd. «socialmente responsabili», che appartengono all'universo «profit») e recentemente previsto nei confronti della generalità di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» e il relativo decreto legislativo 30/12/2016 n. 254).
 - (4) L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale in capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege, discende direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilità tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali. Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali».
 - (5) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2011, pag. 12.
 - (6) Ibidem, pag. 11
 - (7) Standard specifici di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative di cui all'art. 41 del Codice del Terzo settore. In ogni caso l'ente deve dichiarare nella nota metodologica se è stato adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il livello di conformità con tale standard.
 - (8) Dovrà farsi riferimento non solo all'inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, società ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, impresa sociale, società di mutuo soccorso, altro

ente del Terzo settore.

- (9) L'espressione del sistema di valori dell'ente deve essere comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere «prescrittivi» (cioè devono essere intesi come la guida effettiva del comportamento e dell'attività dell'ente), «stabili» (essere cioè cogenti per una durata significativa), «generali» (devono essere in grado di caratterizzare l'insieme delle attività e delle relazioni tra l'ente e i suoi stakeholder), «universalizzabili» (devono essere intesi dall'ente in modo non occasionale ed essere considerati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).
- (10) La composizione terrà conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.).
- (11) Specificare ad es. l'utilizzo di personale religioso, persone distaccate da imprese o enti, operatori volontari del Servizio Civile Universale, volontari di altri enti ecc.
- (12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del Terzo settore che gestiscono attività comportanti un impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di energia, produzione di rifiuti ecc.
- (13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254
- (14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta degli utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.
- (15) Tra cui i volontari
- (16) Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non è applicabile alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.;